



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5666 del 2019, proposto da Mirko Licciardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Silvestre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Carlo Borrelli non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del Provvedimento Codice 1188162 del 12.3.2019 con il quale la Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha dichiarato non idoneo il ricorrente escludendola dal "Concorsi pubblici, per esami e titoli, per l'assunzione di 654

Allievi Agenti di Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. – 4° Serie Speciale
“Concorsi ed Esami” – del 9 novembre 2018

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 la dott.ssa Ines
Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

RILEVATO

- che all'esito della disposta verifica, la Commissione Medica all'uopo costituita, con verbale di visita in data 3.09.2019, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario effettuato, recante giudizio di “idoneo al proseguimento dell'iter concorsuale”;
- che, in ragione degli esiti della verifica, la domanda cautelare deve essere accolta con conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

RITENUTO

Che si rende al contempo necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, avendo parte ricorrente notificato il ricorso, con cui ha impugnato in uno conil provvedimento di esclusione anche la finale graduatoria di merito, nei confronti solo di un candidato ivi inserito;

RITENUTO, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, che ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari,

attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria di merito (compresi quelli idonei) e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni venti decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

- di fissare, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 18 febbraio 2020;

CONSIDERATO

- che le spese di verificaione, liquidate sulla base della nota della Commissione Sanitaria d'appello dell'Aeronautica Militare, versata in atti di causa unitamente al verbale di verificaione, nell'importo complessivo di €500,00, vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente, che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità indicate dal verificatore nella stessa nota;

- che le spese della presente fase cautelare possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione con conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale.

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 18 febbraio 2020.

Pone a carico dell'Amministrazione resistente le spese di verificaione, liquidate come da motivazione.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.